

REGIONE MOLISE**PROVINCIA DI
CAMPOBASSO****COMUNE DI
MONACILIONI****COMUNE DI
RIPABOTTONI****COMUNE DI
S. ELIA a PIANISI**

Denominazione Impianto:

RS3 MONAC

Ubicazione:

Comuni di Monacilioni - Sant'Elia a Pianisi - Ripabottoni (CB)

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

Per la realizzazione di un parco eolico composto da n. 5 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 31 MW per la produzione di energia elettrica, ubicato alle località "Serra del Parco" - "Lama" - "Folcaro Cerro Secco" rispettivamente dei comuni di Sant'Elia a Pianisi - Monacilioni e Ripabottoni e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili ubicate anche nel comune di Morrone del Sannio (CB).

PROPONENTE

**RINNOVABILI SUD TRE S.r.l.**

Via della Chimica n. 103

85100 Potenza (PZ)

PEC: rinnovabilisudtre@pec.it

ELABORATO :

VERIFICA D.G.R. 187-2022

N. Documento

MONAC_12REL

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev. 0	Settembre 2023	Istanza V.I.A. art. 23 D. Lgs. 152/2006 e Istanza Autorizzazione Unica art. 12 D. Lgs. 387/2003		Damiani Luca F.	Spagnuolo Nicola

Spazio Riservato agli Enti

PROGETTAZIONE GENERALE

S.T.P. Damiani & Partners S.r.l.

Vico Mores n. 8

71036 Lucera (FG)

mail: info@damianiandpartners.com

pec: stp.damiani@pec.it

damiani & partners Società tra professionisti srl
Vico Mores, 8 / 71036 Lucera (FG)
Cod. Fisc./P.IVA 03 949 660 710

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

Arch. Damiani Luca Francesco

Vico Mores n. 8

71036 Lucera (FG)

Iscritto all' Ordine degli Architetti di Pescara al n° 1573



**VERIFICA RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA DGR 187 DEL 22/06/2022:**

“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010”

2. AREE NON IDONEE - impianti eolici (pag. 13 della DGR)**PREMESSA**

Si riporta di seguito la verifica rispetto a quanto previsto da DGR 187 del 22/06/2022, specificando che essa **E’ RIFERITA AI SOLI AEROGENERATORI DI PROGETTO.**

1 AREE NON IDONEE AGLI IMPIANTI EOLICI

In particolare, rispetto ai punti elencati nella DGR in esame e sotto disaminati, si specifica che:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale:

1.5. *Beni culturali:* gli aerogeneratori sono esterni a tali aree;

1.6. *Beni paesaggistici:* gli aerogeneratori sono esterni a tali aree;

Aree individuate da PTPAAV: il sito interessato non rientra all’interno dei PTPAAV;

Vette e crinali montani e pedemontani: gli aerogeneratori sono esterni a tali aree;

1.7. *Tratturi:* il sito interessato non rientra in aree tratturali;

1.8. *Territori coperti da foreste e boschi - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g):* gli aerogeneratori sono esterni a tali aree

2. Aree protette;

2.1 *Aree protette nazionali e Aree protette regionali:* gli aerogeneratori sono esterni a tali aree;

I.B.A. e ZPS: gli aerogeneratori sono esterni a tali aree;



3. Aree agricole

3.1 *Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.:* sulle aree interessate agli aerogeneratori e alle piazzole di esercizio, allo stato di fatto non ci sono colture di questo genere

Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.: sulle aree interessate agli aerogeneratori e alle piazzole di esercizio, allo stato di fatto non ci sono colture di questo genere

3.3. *Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico:* non ci risulta che le aree progettuali siano ricomprese in tali terreni;

4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico:

- Tutti gli aerogeneratori sono esterni alle *aree attenzionate dal PAI*;

2 ZONE ALL'INTERNO DI CONI VISUALI

Gli aerogeneratori non sono all'interno di tali aree.

3 FASCE DI RISPETTO

In merito alle fasce di rispetto previste, si specifica che:

- è rispettata la fascia di rispetto di *"300 mt + 6 volte altezza massima aerogeneratore distanza dai centri abitati come individuati dallo strumento urbanistico comunale vigente"*, essendo l'aerogeneratore A 2, ovvero quello più prossimo al centro abitato di Sant'Elia a Pianisi, distante da esso circa **3.5 km** ($3500\text{ m} > 1536\text{ m} = 300\text{m} + 6 \times 206\text{m}$);
- è rispettata la fascia di rispetto di *"400 mt. Distanza da fabbricati adibiti a civile abitazione al momento della presentazione della richiesta"*, essendo il fabbricato per civile abitazione più prossimo distante circa **430 m** dall'aerogeneratore A 5;
- è rispettata la fascia di rispetto di *"200 mt da autostrade"*, essendo l'Autostrada più prossima all'impianto (la E55) distante oltre **30 km** da essa;
- è rispettata la fascia di rispetto di *"150 mt da strade provinciali"*, essendo la Strada Provinciale più prossima all'impianto (la SP 146) distante oltre **300 m** da essa;
- è rispettata la fascia di rispetto di *"20 mt da strade comunali"*, essendo la Strada Comunale più prossima all'impianto (Contrada Serra del Parco) distante oltre **60 m** da essa;
- è rispettata la fascia di rispetto di *"3000 mt lineari dalla costa verso l'interno del territorio regionale"*, essendo il litoraneo adriatico distante oltre **32 km** dall'aerogeneratore più prossimo;
- è rispettata la fascia di rispetto di *"200 mt dalle sponde dei fiumi e torrenti, nonché dalla linea di battigia di laghi e dighe artificiali e dal limite"*, essendo il corso d'acqua pubblico più prossimo distante oltre **1000 m** dall'aerogeneratore più prossimo.



4 AREE DI ATTENZIONE

Aree di attenzione come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014: Con riferimento alle 'aree di attenzione' di cui alla delibera in esame, ed in particolare all'art. 1 comma 3 della L.R. 23/2014, si ha che:

- a) *Nessun aerogeneratore ricade all'interno di aree IBA;*
- b) *Nessun aerogeneratore ricade all'interno del buffer di area di 2 Km attorno al perimetro dei SIC;*
- c) *Gli aerogeneratori: A 5, A 4 e A 3 ricadono nel buffer di 4 km previsto per le ZPS;* per questo punto, così come indicato nella DGR 187/2022 in esame, è stata prodotta la relazione specialistica di VINCA per la valutazione degli impatti su di esse;
- d) *aree tratturali:* nessun aerogeneratore ricade nell'area buffer di 1 km;
- e) *siti o zone di interesse archeologico:* nessun aerogeneratore ricade in tali aree;
- f) *paesaggi agrari storicizzati o caratterizzati da produzioni agricolo-alimentari di qualità:* nessun aerogeneratore ricade in tali aree; come già anticipato, sulle aree interessate agli aerogeneratori e alle piazzole di esercizio, allo stato di fatto non ci sono colture di questo genere
- g) *aree naturali protette ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette...:* nessun aerogeneratore ricade in tali aree;
- h) *aree caratterizzate da situazioni di dissesto...:* come già anticipato, gli aerogeneratori sono esterni alle aree attenzionate dal PAI; eccetto l'aerogeneratore denominato wtg5, tutti gli aerogeneratori ricadono in Zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923; si procederà pertanto alla richiesta di Nulla Osta agli enti preposti per il superamento del vincolo analizzato.

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica: gli aerogeneratori sono esterni a tali aree

CONCLUSIONI

- Nessun aerogeneratore ricade in area dichiarata non idonea;
- *Gli aerogeneratori: A 5, A 4 e A 3 ricadono nel buffer di 4 km previsto per le ZPS menzionati quali aree di attenzione*, per cui è stata prodotta relazione specialistica di VINCA per la valutazione dell'incidenza.
- sulle aree interessate agli aerogeneratori e alle piazzole di esercizio, allo stato di fatto non ci sono colture di prodotti di tipo D.O.C.G., D.O.C., D.O.P. e I.G.P.